

TRIBUNALE DI COSENZA

- sezione i civile -

Camera di Commercio I.A.A.

Cosenza

Proc. n. 425 del 16/01/17

UFFICIO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Giudice del Registro, dott.ssa Francesca Goggiamani,  
vista la nota del Conservatore depositato il 4.11.2016 ove chiede Al Giudice del registro l'emissione ex  
art 2191 c.c. di provvedimento di cancellazione degli indirizzi pec risultati irregolati specificati  
nell'elenco allegato;

Constatato:

- Che la camera di Commercio ha provveduto alla comunicazione alle imprese ai sensi dell'art 8  
co. 3 l. n. 241/1990 del procedimento prodromico alla cancellazione con avvertimento che  
decorsi 45 giorni sarebbe stata proposta istanza di cancellazione al giudice del Registro delle  
imprese;
- Che tale pubblicità risulta ancora disponibile e come sia da considerare sufficiente ai fini del  
contraddittorio dell'interessato ex art. 2191 c.c., anche in considerazione della facoltà delle  
imprese di ricorrere al Tribunale ex art 2192 c.c. avverso il decreto di cancellazione;

Rilevato:

- Che l'art 6 bis d.lgs. n. 82/2005, l'art. 16 co. 6 e 6 bis d.l. n. 185/2008 e art 5 co. 2 d.l. n.  
179/2012 impongono alle imprese di munirsi di posta elettronica certificata e di iscriverla nel  
registro delle Imprese;
- Che con direttiva del Mise sono state impartite direttive alle Camere di Commercio per  
assicurare il rispetto degli obblighi in materia di pec delle imprese;

Considerato:

- Che dalla normativa citata deriva l'obbligo delle imprese di mantenere un indirizzo pec valido e  
riferibile univocamente alla impresa;
- Che in difetto è riscontrabile una iscrizione che non rispetta le condizioni di legge e come tale  
cancellabile ex art 2191 c.c.;
- Che dall'elenco prodotto risulta che per le imprese ivi indicate gli indirizzi pec sono risultati  
revocati/invalidi/non univoci perché assegnati a plurime imprese o plurimi professionisti;

Ritenuto:

- Che vada disposta la cancellazione per ciascuna delle imprese di cui all'elenco della pec  
revocata/invalida/non univoca;

- Che ai sensi dell'art 151 c.p.c. visto il numero enorme di destinatari possa autorizzarsi la Camera di Commercio a provvedere alla comunicazione tramite pubblicazione dall'albo *on line* della Camera di Commercio sezione News sezione Registro Imprese e con affissione in bacheca in forma cartacea;

P.Q.M.

Il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Cosenza così provvede:

- 1) DISPONE la cancellazione per ciascuna delle imprese di cui all'elenco allegato alla nota protocollo 18544/2016 depositata il 4.11.2016 della pec revocata/invalida/non univoca;
- 2) DISPONE che la Camera di Commercio provveda alla comunicazione del Presente provvedimento a ciascuna impresa tramite pubblicazione dall'albo *on line* della Camera di Commercio sezione News sezione Registro Imprese.

Si comunichi al Conservatore.

Il Giudice del Registro delle Imprese

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
Depositato in cancelleria

oggi 16-01-2017  
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
Gianluca Pisano

